



Il funzionario (*)
Giacomo Valletta
(*) firma su delega del Direttore Provinciale, Alessio Cecchi

ORCHESTRA GIOVANILE DELLA TOSCANA
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
LUCCA – VIA CENAMI, 17
CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 02361200500

Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Pisa

Ufficio Territoriale di Pontedera

PROT. N. 22/3 DATA 14-1-25

Verbale di Assemblea Straordinaria del 10/01/2025

In data 10/01/2025, alle ore 19.15, si è riunita a Lucca in Via Cenami, 17, l'Assemblea Straordinaria della Orchestra Giovanile Della Toscana Associazione Di Promozione Sociale, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica Statuto Associativo;
- 2) Varie ed eventuali.

La presidenza viene assunta da Bracci Gabriele quale Presidente dell'Associazione, che, preso atto della presenza dei soci aventi diritto al voto, dichiara l'Assemblea Straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione e chiama a fungere da segretario di assemblea Paoli Leonardo Percival.

Completato l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

Il primo punto all'ordine del giorno riguarda la modifica dello Statuto Associativo.

Il Presidente informa i presenti che, sebbene in data 28/10/2024 lo Statuto sia stato aggiornato e poi registrato per renderlo conforme alle disposizioni previste per l'iscrizione del sodalizio nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), è necessario integrarlo con una formula relativa alla modifica della sede legale.

Il Presidente inizia la lettura del nuovo Statuto illustrando la differenza dell'articolo uno rispetto alla versione vigente fino ad oggi.

Completata la lettura di tutto lo Statuto, si apre un breve confronto tra i presenti.

Esaurito il dibattito, l'Assemblea è chiamata all'approvazione, con voto palese, ossia per alzata di mano, del nuovo Statuto.

Tutta l'Assemblea, all'unanimità, approva il nuovo Statuto Sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente è espressamente autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente documento, il quale è esente da imposta di bollo (ex art.82, c.5 del Codice del Terzo Settore) ma è soggetto a imposta di registro.

Finita la discussione non vi è altro da deliberare e pertanto il Presidente chiude la riunione alle ore 20.05.

Il Presidente

Il Segretario

STATUTO

Orchestra Giovanile Della Toscana

Associazione Di Promozione Sociale

ART. 1

Denominazione, Sede, Durata

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "Orchestra Giovanile Della Toscana Associazione Di Promozione Sociale da ora in avanti "Associazione".

L'Associazione potrà avvalersi dell'acronimo APS preceduto dalla denominazione "Orchestra Giovanile Toscana" o della sigla OGT APS, ha sede legale a Lucca in Via Cenami, 17 e ha durata illimitata.

La variazione della sede legale, all'interno dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria e viene deliberata dal Consiglio Direttivo che si impegna poi a darne comunicazione agli organi competenti.

L'Associazione opera nel territorio della Regione Toscana ma può operare anche a livello nazionale ed internazionale.

L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

ART. 2

Scopo, Finalità, Attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

D) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

F) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

G) formazione universitaria e post-universitaria;

H) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

K) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

L) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

Q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

Z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione intende:

a): promuovere, organizzare e gestire manifestazioni musicali, letterarie, artistiche e ricreative, festival, conferenze, concorsi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla cultura;

- b): adottare iniziative musicali, letterarie e culturali in genere anche in collaborazione con altri Enti, Associazioni, Comuni, Regioni, Aziende Ospedaliere, scuole ed altre istituzioni varie, sia pubbliche che private;
- c): ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statutari;
- d): svolgere attività editoriale letteraria, musicale ed artistica, curando la creazione di siti internet, la pubblicazione e diffusione di periodici, riviste, giornali, libri, testi musicali, spartiti, materiale fotografico, informativo ed audiovisivo, per la diffusione e divulgazione delle attività culturali della Associazione;
- e): promuovere e partecipare ad iniziative di studio e di ricerca quali corsi, convegni, seminari, stage, concorsi;
- f): adottare iniziative per l'attivazione, lo svolgimento e la gestione di corsi di educazione e formazione musicale;
- g): stipulare convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici e/o privati, che risultino opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- h): svolgere ogni altra attività non specificatamente menzionata in questo elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le attività istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento;
- i): svolgere, in via sussidiaria, marginale e non prevalente, anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3

Ammissione e Numero degli Associati

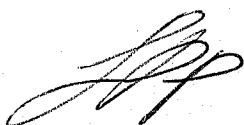
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che contenga:

- l'indicazione di nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.



Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

Diritti e Obblighi degli Associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi (*se maggiorenni*);
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi (per prendere visione dei documenti, gli associati devono farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo che deve rispondere entro quindici (15) giorni dalla ricezione della richiesta.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo modalità e termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5

Perdita della Qualifica di Associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto dalla data della delibera del Consiglio Direttivo.

L'associato può decadere automaticamente dall'Associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per il mancato pagamento della quota associativa, dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla scadenza del suo pagamento.

La scadenza del pagamento della quota associativa viene stabilita dal Consiglio Direttivo.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.



Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (se nominato).
- il Revisore Legale dei Conti (se nominato)

ART. 7

Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre (3) mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto e per l'associato minore di età, il voto è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre (3) associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, affissa presso la sede legale o spedita almeno otto (8) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati su richiesta degli interessati;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Si può prevedere l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che

partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo statuto, per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio e per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, in prima convocazione occorre la presenza dei tre quarti degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti; in seconda convocazione occorre la presenza della metà più uno dei degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti.

ART. 8

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, si occupa della sua ordinaria e straordinaria amministrazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti del Consiglio Direttivo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi associativi sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio;
- predisporre gli elementi utili all'Assemblea per la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- determinare la quota associativa annua (ammontare e termine per il suo versamento).

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre (3) e un massimo di sette (7) componenti e sono nominati dall'Assemblea per la durata di tre (3) anni con possibilità di essere rieletti.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione dell'Organo di Amministrazione avviene mediante comunicazione verbale o scritta, contenente luogo, data, ora e ordine del giorno e deve essere comunicata o spedita almeno otto (8) giorni prima della data fissata per il suddetto incontro.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si può prevedere l'intervento all'Organo di Amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.



Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per nominare i membri dello stesso.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al c. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

Revisione Legale dei Conti

Se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.



ART. 13

Divieto di Distribuzione di Utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

Risorse Economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

ART. 15

Bilancio di Esercizio

L'Associazione deve redigere ogni anno il bilancio di esercizio; l'esercizio sociale decorre dal primo gennaio (01/01) al trentuno dicembre (31/12) di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo Amministrativo, viene approvato dalla Assemblea entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio o entro sei (6) mesi se lo richiedono particolari esigenze organizzative e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 16

Libri Sociali

L'Associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022;
- libro di adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- libro di adunanze e deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro di adunanze e deliberazioni dell'Organo di Controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro di adunanze e deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

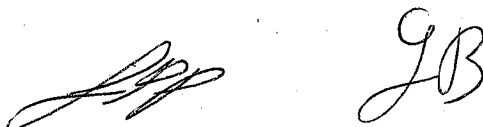
ART. 17

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Two handwritten signatures are present at the bottom of the page. The one on the left is a stylized signature, possibly 'LPP'. The one on the right is 'GB'.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 18

Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 19

Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio Residuo

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 20

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Il Presidente.....

Il Segretario.....